

FAQ - Deliberazione della Giunta regionale, 30 dicembre 2013, n. 511 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale.

Aggiornamento del 10/04/2019

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito <u>www.regione.lazio.it</u>, Canale "Lavoro"

Entrata in vigore

- 1. D (aggiornamento del 17/02/2014): Quando entra in vigore la DGR 511/2013?
- R: La DGR 511/2013, produce effetto a partire dal 15 gennaio 2014 cioè dalla data della sua pubblicazione sul sito della Regione Lazio <u>www.portalavoro.regione.lazio.it</u>

<u>Articolo 1 – Disposizioni generali</u>

- 1. D (aggiornamento del 17/02/2015): Quali sono in generale le caratteristiche di un soggetto che può svolgere tirocini di inserimento o reinserimento finalizzato alla riabilitazione e inclusione sociale come previsto dalla Delibera 511/2013?
- R: Per svolgere un tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzato alla riabilitazione e inclusione sociale come previsto dalla Delibera 511/2013 è necessario che il soggetto:
 - sia ricompreso tra quelli individuati all'art. 1 co.2;
 - sia in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti che il raggiungimento della riabilitazione e dell'inclusione sociale possa avvenire anche attraverso l'inserimento in contesti lavorativi;
 - non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di lavoro.
- 2. D (aggiornamento del 19/05/2014): In cosa consiste la presa in carico del tirocinante da parte di un soggetto pubblico?
- R: Ai sensi della DGR 511/2013 la presa in carico da parte del servizio pubblico ricomprende tutte quelle procedure professionali/amministrative che tale servizio mette in atto al fine di supplire alle necessità del paziente/utente secondo quanto prescritto dalle disposizioni normative vigenti in materia. Il tirocinio, quindi, rappresenta un'azione da offrire, tra le altre, all'utente nell'ambito dell'intero progetto di riabilitazione/inclusione già in corso



- 3. D (aggiornamento del 15/05/2014): Coloro che attualmente hanno in essere un rapporto di lavoro, con compensi inferiori agli € 8.000 e quindi rientranti nella categoria di disoccupati, possono essere destinatari di tirocini di inserimento e reinserimento sociale?
- R: No. La DGR 511/2013, all'art. 1 co. 3, lett. b), dispone che i soggetti destinatari di tirocinio di inserimento e reinserimento sociale non debbono svolgere né tirocini ai sensi della DGR 199/2013 né avere un rapporto di lavoro in essere. Non sono specificate ulteriori condizioni rispetto al reddito percepito.
- 4. D (aggiornamento del 15/05/2014): Le persone abili in condizioni di grave disagio economico a seguito di disoccupazione o inoccupazione possono essere destinatarie di tirocini di inserimento o reinserimento sociale finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale?
- R: No. I soggetti che versano in condizioni di svantaggio determinate da cause prettamente economiche non rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 511/2013. Quindi, in tutti gli altri casi, la regolazione regionale a cui, obbligatoriamente, ci si deve conformare per l'attivazione di tirocini extracurriculari rimane la DGR 199/2013.
- D: (aggiornamento del 22/09/2014): L'Azienda sanitaria locale (ASL), tramite Dipartimento di Salute Mentale, può promuovere tirocini all'interno dei suoi stessi uffici o articolazioni organizzative?
- R: La DGR 511/2013, stabilisce i ruoli e le responsabilità del soggetto ospitante e del soggetto promotore. Pertanto, a tutela del tirocinante e a garanzia della regolare attuazione dell'esperienza di tirocinio, è fatto d'obbligo la designazione di due distinti soggetti con le loro specifiche competenze. Quindi, in via generale, è possibile promuovere tirocini presso soggetti ospitanti che possiedono assetti istituzionali, organizzativi, ed economico-finanziari distinti da quelli del soggetto promotore. Nel caso di strutture organizzative ed istituzioni molto articolate, come quelle in argomento, il tirocinio può essere promosso e ospitato al loro interno a condizioni che le richiamate distinzioni siano accertate e documentabili e che siano chiari e distinti i ruoli e le funzioni dei soggetti che stipulano convenzione e progetto formativo.
- D: (aggiornamento del 10/04/2019): I tirocini di inclusione sociale, di cui alla dgr 511/2013 possono essere avviati in favore dei destinatari degli interventi "Reddito di inclusione (ex d.lgs. 147/2017)" "Reddito di cittadinanza (ex DL 4/2019)"?
- R: Sì, a condizione che vengano rispettati i presupposti di attivazione previsti dalla dgr 511/2013 che pone come elemento centrale di sviluppo del tirocinio di inclusione il ruolo di un Servizio Pubblico competente in materie socio-sanitarie. Infatti, quest'ultimo, ha il compito di progettare gli interventi più appropriati affinché la persona recuperi lo svantaggio sociale accumulato al fine di inserirsi precipuamente nella società.
 - In questa logica, anche al fine di evitare il riscorso improprio al tirocinio di inclusione sociale (ed eventuali abusi di tale istituto), la possibilità di destinare i beneficiari del REI o del RDC a un tirocinio di cui alla dgr 511/2013 si realizza a condizione che dalla valutazione multidimensionale del servizio socio-sanitario competente emerga un'effettiva condizione di fragilità (sociale, economica e sanitaria) tale da necessitare preliminarmente di un intervento di inclusione sociale costituito da questo tipo di tirocinio. Laddove, invece, in fase di analisi



preliminare del servizio compente si evidenzi una prevalente correlazione tra la situazione di povertà del beneficiario e la sua attuale situazione di disoccupazione (o la mancanza di un'attività lavorativa adeguata), lo strumento di contrasto più appropriato è una misura di politica attiva del lavoro come l'orientamento, l'accompagnamento intensivo al lavoro, la formazione professionale, l'apprendistato, e naturalmente il tirocinio extracurriculare (e NON il tirocinio di inserimento/riabilitazione).

Articolo 4 Durata e proroga dei tirocini

- 1. D (aggiornamento del 12/03/2015): Quali sono i casi di proroga del tirocinio che non consentono l'iscrizione al centro per l'impiego come disoccupati?
- R: Con riferimento all'art. 4 co. 4 della DGR 511/2013 le eventuali proroghe che escludono l'iscrizione al centro per l'impiego in qualità di soggetti disoccupati sono quelle accordate oltre i 12 e i 24 mesi di durata massima del tirocinio previsti, rispettivamente, all'art. 4 co. 1 lett. a) e b).

<u>Articolo 7 – Garanzie assicurative</u>

- 1. D (aggiornamento del 10/03/2014): L'assicurazione INAIL è obbligatoria anche per i soggetti che svolgono tirocini ai sensi della DGR 511/2013?
- R: Sì. Come indicato nella DGR 511/2013, all'art. 7 co. 1, il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni indicate in convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante, così come previsto ai sensi dell'art. 1 del DPR 1124/1965 e smi.

Articolo 8 – Il sistema informatico

- 1. D (aggiornamento del 10/03/2014): A chi deve essere inviata la documentazione inerente i tirocini di cui alla DGR 511/2013?
- R: Come indicato nella DGR 511/2013, all'art. 8 co. 2, nelle more di attivazione del sistema informativo le convenzioni e i progetti formativi/d'inserimento debbono essere inviati alla Regione Lazio Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione del tirocinio.

Articolo 9 – Modalità di attuazione

- 1. D (aggiornamento del 17/02/2014): Chi è responsabile per il rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante?
- R: Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f), tale responsabilità è deputata al soggetto promotore, il quale procede all'attestazione dopo aver ricevuto dal soggetto ospitante la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante.



2. D (aggiornamento del 08/07/2014): I tirocini attivati ai sensi della DGR 511/2013 sono soggetti a comunicazioni obbligatorie?

R: Sì. Come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 353140 del 20 giugno 2014, pubblicata sul sito Porta Lavoro, le comunicazioni obbligatorie rappresentano obbligo di legge per i tirocini promossi anche per soggetti svantaggiati e disabili in vista del loro inserimento lavorativo. La DGR 511/2013 si pone come obiettivo a lungo termine il futuro inserimento lavorativo dei soggetti coinvolti nei progetti di inserimento, reinserimento e qualificazione sociale. Pertanto, come ribadito dallo stesso ministero, anche questa particolare tipologia di tirocinio è soggetta al monitoraggio ministeriale attivato mediante comunicazioni obbligatorie.

Articolo 12 – Indennità di partecipazione

1. D (aggiornamento del 17/02/2014): Per i tirocini attivati ai sensi della DGR 511/2013 è prevista un'indennità obbligatoria?

No. Non è prevista un'indennità minima di partecipazione. Il soggetto ospitante e il soggetto promotore, in sede di convenzione, possono eventualmente prevederla, stabilirne l'importo e le modalità di erogazione.

DGR 511/2013 e Borse Lavoro

- 1. D (aggiornamento del 20/03/2014): Esiste un rapporto diretto tra i tirocini promossi ai sensi della DGR 511/2013 e gli interventi definiti come "borse lavoro"?
- R: No. L'espressione "borse lavoro" usata per indicare le diverse iniziative di tirocini in azienda senza oneri per le imprese, promossi da servizi istituzionali e rivolti alle fasce più deboli, è stata mutuata dalla dicitura scelta per descrivere una delle misure adottate dal Governo con il Decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997. L'intervento mirava a fronteggiare la disoccupazione giovanile nelle zone del Mezzogiorno all'interno di un Piano straordinario che si è sviluppato nei tre anni successivi al 1997. L'istituto delle borse di lavoro attualmente non è più attivo.

A differenza delle borse lavoro, la DGR 511/2011 individua destinatari specifici la cui attuale condizione di svantaggio è caratterizzata da particolari situazioni sanitarie e sociali, così come viene definito all'art. 1 co. 2 della medesima deliberazione, e non da situazioni economiche, come il permanere nello stato di disoccupazione, o l'appartenenza a classi anagrafiche particolari (ad esempio "i giovani", gli "over 50", i "disoccupati di lunga durata"), anche se quest'ultime possono combinarsi in varia misura con le prime. Le condizioni dei destinatari di tirocini di cui alla DGR 511/2013, come specificato già nelle FAQ precedenti, necessitano di un ampio intervento sulla persona, pianificato dai servizi socio sanitari e di cui la misura formativa è solo una componente.

Pertanto, nel rispetto della vigente potestà legislativa delle regioni in merito all'istituto del tirocinio, tutti gli interventi di tirocinio extracurriculare di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento lavorativo, anche laddove siano denominati, localmente, in maniera diversa, sono disciplinati dalla DGR 199/2013.



E-m@il

D: C'è un indirizzo e-mail da utilizzare per le richieste di chiarimento?

R: Sì: tirocinidgr511@regione.lazio.it.